



PUBBLICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI CATASTALI DEI TERRENI

IL SINDACO

in esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

INFORMA

i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di CORTONA che all'albo pretorio del Palazzo Comunale sito in Piazza della Repubblica, 13 si trovano depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286;

EVIDENZIA INOLTRE CHE

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi e comunque fino ad almeno i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito comunicato previsto dal comma 339 dell'art. 1 legge 296/2006.

Durante il periodo di pubblicazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell'Ufficio provinciale di Territorio in Via Petrarca, 52 – Arezzo.

Il suddetto elenco è pubblicato anche nel sito internet del comune di Cortona: www.comunedicortona.it.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

I ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela All'Ufficio Provinciale del Territorio di Arezzo il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

Cortona, 2 aprile 2007

IL SINDACO
Dott. Andrea Vignini